

|  |  |  |
|--|--|--|
|  <p>Ministero dell'Istruzione</p> | <p><b>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE</b><br/><b>“25 APRILE” – CORMANO (MI)</b><br/>Via Molinazzo,35 – 20032 Cormano (MI)<br/>C.F.80126330150 – Cod. Mecc.: MIIC8EN00G<br/>Tel: 0266301963 – e-mail: <a href="mailto:miic8en00g@istruzione.it">miic8en00g@istruzione.it</a><br/>Pec: <a href="mailto:miic8en00g@pec.istruzione.it">miic8en00g@pec.istruzione.it</a> – sito : <a href="http://www.ic25aprilecormano.edu.it">www.ic25aprilecormano.edu.it</a></p> |  <p>PER LA SCUOLA</p> |
|--|--|--|

Cormano, 21 Febbraio 2021

## **REGOLAMENTO PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO**

*(previsto dall'art. 3 comma 3 dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione di sciopero siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l'ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021)*

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- VISTA** la legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83;
- VISTA** la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia pubblicata in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - nr. 8 con la quale si recepisce l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca (da qui in avanti Accordo), sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020; **CONSIDERATO** che tale Accordo nazionale sostituisce l'Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999;
- VISTO** l'art. 3 comma 2 dell'Accordo del 2 dicembre 2020 che prevede, presso ogni istituzione scolastica ed educativa, la sottoscrizione da parte del Dirigente scolastico e delle Organizzazioni Sindacali Rappresentative di un apposito protocollo di intesa concernente il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi;
- TENUTO CONTO** del Protocollo d'intesa (prot. n. 742/A26c del 17/02/2021) sottoscritto con le OO.SS. intervenute, giusta convocazione prot. n. 658/A26d del 11/02/2021;

### **EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO**

#### **Art. 1 – Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina le prestazioni indispensabili e i criteri di individuazione del personale in caso di sciopero, nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, come definiti dalla Legge 146/1990 e successive modifiche, dall'Accordo ARAN e OO.SS. del 2/12/2020 e dal protocollo d'intesa sottoscritto presso l'Istituzione scolastica in data 17/02/2021.

## Art. 2 – Prestazioni indispensabili

Le prestazioni indispensabili sono le seguenti:

- a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami finali (punto a1 dell'Accordo);
- b) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile un'adeguata sostituzione del servizio (punto a2 dell'Accordo);
- c) adempimenti necessari per assicurare i pagamenti degli stipendi e delle pensioni per il periodo strettamente necessario in base all'organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti (punto d1 dell'Accordo).

## Art 3. – Contingente minimo

Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 2 è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- a) **Docenti**, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 6, lettere *d*) ed *e*): tutti i docenti coinvolti nello scrutinio e negli esami finali.
- b) **Direttore dei servizi generali ed amministrativi** e n. 1 **assistente amministrativo**.
- c) **Collaboratore scolastico** n. 1 per ogni sede associata per l'uso dei locali interessati, per l'apertura e la chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale.

## Art. 4 – Criteri di individuazione del personale

I criteri di individuazione del personale necessario a garantire le prestazioni indispensabili sono i seguenti:

- a) disponibilità da parte del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero;
- b) sorteggio del personale, escludendo dall'individuazione il personale individuato nel contingente nella precedente azione di sciopero.

## Art. 5 – Operazioni di scrutinio ed esami finali

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:

- a) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli **scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento** della conclusione delle operazioni di detti scrutini **superiore a 5 giorni** rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- b) gli scrutini proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli **scrutini finali non devono differirne** la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio **superiore a 5 giorni** rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

## Art. 6 – Tempi e durata

- a) Gli scioperi, inclusi quelli brevi, non possono superare nel corso di ciascun anno scolastico il **limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole dell'infanzia e primarie** e di **60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione**. Deve comunque essere assicurata l'erogazione nell'anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe;
- b) Gli scioperi brevi possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per il personale ATA; in caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano.

## Art. 7 – Comunicazioni in caso di sciopero

1. In occasione dello sciopero, il Dirigente scolastico invita in forma scritta (o per e-mail) il personale a comunicare, sempre in forma scritta, **entro il quarto giorno** dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la propria decisione al riguardo. Tale comunicazione da parte del personale si intende effettuata attraverso la compilazione di un modulo di Google all'uopo predisposto dall'Ufficio di presidenza o, eccezionalmente, attraverso la posta elettronica ordinaria.
2. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 3.
3. Il Dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua - anche sulla base della comunicazione resa dal personale ai sensi del comma 1 - i nominativi del personale in servizio presso le diverse sedi dell'Istituzione Scolastica da includere nei contingenti minimi, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati **cinque giorni** prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile. L'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.
4. I dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione saranno resi pubblici sul sito web dell'istituzione scolastica; sarà inoltre comunicata al Ministero dell'Istruzione la chiusura totale o parziale dell'istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

## Art. 8 – Misure organizzative

Il Dirigente scolastico, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, **può adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l'erogazione del servizio**, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

**Art. 9 – Norme finali**

Per quanto non definito nel presente Regolamento, si rinvia integralmente alle disposizioni della legge 146/1990 (come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000 n.83) e all'Accordo nazionale citato in premessa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
*Prof.ssa Nunzia Galdi*